

Gli opposenti deducevano la nullità del decreto ingiuntivo per essere stato emesso in assenza di alcuna prova scritta del vantato credito e sua abnormità; l'assenza della qualità di eredi degli ingiunti e conseguente difetto di legittimazione passiva e l'inutile decorso del termine di prescrizione decennale per l'accettazione dell'eredità ex art. 480 del codice civile.

Si costituiva il sig. ██████████ contestando l'opposizione e chiedendo il rigetto della domanda attorea. Nelle proprie difese, l'opposto eccepiva che il decreto ingiuntivo era stato emesso sulla base di documentazione idonea; i sigg. ██████████ erano figli della sig.ra ██████████ e non avevano mai contestato tale circostanza; non risultava alcuna rinuncia formale all'eredità ed, in via istruttoria, richiedeva l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. degli estratti conto bancari della defunta.

Nel corso del giudizio, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva rimessa in decisione.

In via preliminare, si rileva che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione che ha ad oggetto non tanto la verifica della legittimità dell'emissione del decreto monitorio, quanto piuttosto l'accertamento della debenza del credito azionato. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, 'l'oggetto del giudizio oppositorio non è tanto la verifica della legittimità dell'emissione del decreto ingiuntivo, rilevante per la determinazione delle spese del monitorio, quanto e piuttosto la verifica della debenza del credito azionato in via monitoria alla data della sentenza'.

Nel giudizio di opposizione, la ripartizione dell'onere della prova segue le regole generali dell'art. 2697 c.c., per cui incombe sul creditore opposto la prova del fatto costitutivo del credito, mentre il debitore opponente deve fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito.

La questione centrale della presente controversia attiene al difetto di legittimazione passiva degli opposenti per mancata accettazione dell'eredità della sig.ra ██████████

È principio consolidato che nei giudizi instaurati nei confronti del preteso erede per debiti del de cuius, incombe su chi agisce l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede. Come precisato dalla Corte di Cassazione, 'il creditore che vanti un credito nei confronti del de cuius e agisca contro il chiamato

all'eredità deve provare che quest'ultimo abbia accettato l'eredità in forma espressa, tacita o presunta, costituendo tale accettazione elemento costitutivo del subentro nella posizione debitoria'.

La delazione che segue l'apertura della successione non è di per sé sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo necessaria l'accettazione da parte del chiamato mediante aditio, pro herede gestio o per la ricorrenza delle condizioni dell'art. 485 c.c.

Dall'esame della documentazione in atti emerge che la sig.ra [REDACTED] è deceduta il 17 maggio 2009, come risulta dal certificato di morte prodotto; il sig. [REDACTED] non ha fornito alcuna prova documentale dell'avvenuta accettazione dell'eredità da parte degli opposenti, limitandosi ad allegare genericamente la loro qualità di figli della defunta; gli opposenti hanno costantemente negato di aver mai accettato l'eredità materna ed è decorso ampiamente il termine decennale per l'accettazione dell'eredità previsto dall'art. 480 c.c., essendo la sig.ra [REDACTED] deceduta nel 2009.

Come chiarito dalla giurisprudenza, 'quando il creditore non riesce a dimostrare l'effettiva qualità di erede del soggetto destinatario del decreto ingiuntivo, l'opposizione deve essere accolta per difetto di legittimazione passiva'.

La richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.. formulata dall'opposto. non può essere accolta. Come precisato dalla giurisprudenza, l'ordine di esibizione non può essere utilizzato per supplire a carenze probatorie della parte istante. Nel caso di specie, l'opposto non ha fornito alcun elemento, nemmeno indiziario, a supporto della propria tesi circa l'accettazione dell'eredità da parte degli opposenti.

Inoltre, la richiesta appare generica e volta unicamente a sopperire al difetto probatorio in ordine alla qualità di eredi degli opposenti, circostanza che rende inammissibile l'istanza.

L'art. 480 c.c. stabilisce che 'Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni' e che 'Il termine decorre dal giorno dell'apertura della successione'. Nel caso di specie, essendo la sig.ra [REDACTED] deceduta il 17 maggio 2009, il termine decennale per l'accettazione dell'eredità è spirato il 17 maggio 2019, ben prima dell'emissione del decreto ingiuntivo contestato.

Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il termine di cui all'art. 480 c.c. è da qualificarsi come termine di decadenza piuttosto che di prescrizione, con la

conseguenza che il decorso del termine comporta l'estinzione definitiva del diritto di accettare l'eredità.

Alla luce delle considerazioni svolte, deve concludersi che l'opposto non ha assolto l'onere probatorio circa la qualità di eredi degli opposenti, che è decorso il termine decennale per l'accettazione dell'eredità e che gli opposenti difettano di legittimazione passiva rispetto al credito azionato.

L'opposizione deve pertanto essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 490/2024.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opposto, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Procida, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:

1. **accoglie**
2. l'opposizione proposta dai sigg.ri [REDACTED];
3. **revoca** il decreto ingiuntivo n. 490/2024 emesso da questo Giudice di Pace in data 19 novembre 2024;
1. **condanna**
2. il sig. [REDACTED] al pagamento delle spese processuali in favore degli opposenti, che liquida in €60,00 per spese ed €600,00 per
3. competenze, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione a favore del procuratore costituito e dichiaratosi anticipatorio.

Così deciso in PROCIDA il 13-10-2025

Il Giudice di Pace
Dott. MATTIA PALUMBO